

Statuti

della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extra-obbligatoria

Edizione 1995

Art. 1 Nome e sede

- 1.1 La Basilese Vita SA (in seguito denominata Fondatrice), fonda una Fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del CC e dell'art. 331 del CO.
- 1.2 I nomi della Fondazione sono i seguenti:
 Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extra-obbligatoria;
 Bâloise-Sammelstiftung für die ausserobligatorische berufliche Vorsorge;
 Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle extra-obligatoire;
 Bâloise-Collective Foundation for Non-Compulsory Occupational Welfare Provisions.
- 1.3 Il nome della Fondazione può essere tradotto in altre lingue.
- 1.4 La Fondazione ha la sua sede a Basilea. Il Consiglio di Fondazione può trasferire la sede in un'altra località della Svizzera con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza

Art. 2 Scopo

- 2.1 La Fondazione ha quale scopo la previdenza professionale per i dipendenti delle ditte, istituzioni e, in misura legalmente permessa, degli indipendenti a lei affiliati contrattualmente nonché per i loro familiari e i loro superstiti contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, morte e invalidità.
- 2.2 La Fondazione si dedica esclusivamente alla previdenza professionale fuori dall'ambito obbligatorio previsto dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 2.3 Per il conseguimento dello scopo la Fondazione istituisce, in particolare, Casse di previdenza mediante convenzioni particolari con datori di lavoro e stipula, in quanto stipulante e beneficiaria, contratti di assicurazione con la Fondatrice.
- 2.4 Per ogni Cassa di previdenza affiliata alla Fondazione esiste un regolamento con disposizioni sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione, il finanziamento, il controllo, l'amministrazione del patrimonio nonché il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 La Fondatrice destina alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 2000.- (franchi duemila).

- 3.2 Il patrimonio della Fondazione viene inoltre alimentato con:
- i contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei dipendenti,
 - le partecipazioni alle eccedenze provenienti da contratti d'assicurazione,
 - eventuali prestazioni da contratti d'assicurazione che, per un motivo qualsiasi, non sono versati ai destinatari dalla Fondazione,
 - il reddito del patrimonio della Fondazione,
 - eventuali liberalità della Fondatrice o di terzi.
- 3.3 Dal patrimonio della Fondazione non possono essere prelevate prestazioni che non abbiano scopo previdenziale, come prestazioni che impegnano legalmente il datore di lavoro o che esso corrisponde normalmente quale compenso per servizi resi (per es. indennità di rincarico, assegni familiari e per figli ecc.).
- 3.4 Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato secondo principi riconosciuti e in osservanza delle prescrizioni del Consiglio federale relative all'investimento e alla separazione del patrimonio.
- 3.5 I contributi del datore di lavoro possono essere prelevati dai mezzi delle Casse di previdenza a condizione che siano stati accumulati in precedenza quali riserve di contributi e documentati separatamente.

Art. 4 Indipendenza delle singole Casse di previdenza

- 4.1 Le Casse di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati alla Fondazione sono indipendenti l'una dall'altra.
- 4.2 Si terranno conti separati per ogni Cassa di previdenza.
- 4.3 I diritti dei destinatari appartenenti ad una Cassa di previdenza si limitano alle parti di patrimonio accreditate al conto separato di questa Cassa di previdenza.

Art. 5 Esclusività dell'impiego previsto

Il patrimonio della Fondazione è in ogni caso destinato alla previdenza professionale.

Art. 6 Organizzazione

- 6.1 Organi della Fondazione sono:
- la Fondatrice,
 - il Consiglio di Fondazione,
 - i Comitati di Cassa dei datori di lavoro affiliati.
- 6.2 Ogni organo si autocostruisce.

Art. 7 Fondatrice

La Fondatrice nomina il presidente e gli altri membri del Consiglio di Fondazione.

Art. 8 Consiglio di Fondazione

8.1 Il Consiglio di Fondazione è l'organo superiore della Fondazione. Esso si compone di almeno 5 membri che non devono necessariamente essere degli assicurati.

8.2 Il Consiglio di Fondazione regola il diritto di firma per la Fondazione.

8.3 Il Consiglio di Fondazione trasferisce la gestione alla Fondatrice o ad un amministratore definito dal Consiglio di Fondazione. Tale delega è revocabile in qualsiasi momento.

8.4 Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione verso terzi e sorveglia l'amministrazione del patrimonio. Esso deve render conto annualmente delle sue attività.

8.5 Il Consiglio di Fondazione ha potere decisionale se più della metà dei membri è presente. Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente ha diritto di voto ed inoltre, in caso di parità di voti, ha voto decisionale.

8.6 Decisioni per via circolare sono permesse, a condizione che tutti i membri siano d'accordo.

8.7 L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile.

8.8 Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della Fondazione sono responsabili dei danni provocati intenzionalmente o per negligenza. In particolare sono sottoposte all'obbligo del segreto in merito a informazioni relative alla situazione personale e finanziaria degli assicurati.

Art. 9 Comitati di Cassa

9.1 I Comitati di Cassa si compongono di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti secondo le prescrizioni legali (art. 89 fino al cpv. 3 del CC).

9.2 I particolari relativi all'amministrazione sono disciplinati nel regolamento di ogni Cassa affiliata.

9.3 I Comitati di Cassa sono incaricati dell'emanazione e dell'esecuzione del regolamento. Essi decidono in merito a modifiche del regolamento, al finanziamento delle Casse e all'amministrazione del loro patrimonio.

9.4 I Comitati di Cassa delegano al Consiglio di Fondazione gli incarichi di loro competenza in merito alla modifica dello statuto di Fondazione.

Art. 10 Ufficio di controllo

10.1 Il Consiglio di Fondazione nomina l'ufficio di controllo.

10.2 All'ufficio di controllo incombono gli obblighi imposti dalla legge. Esso stende un rapporto sulla sua attività all'attenzione del Consiglio di Fondazione, della Fondatrice e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 11 Periti in materia di previdenza professionale

11.1 Il Consiglio di Fondazione designa il perito in materia di previdenza professionale.

11.2 Al perito incombono gli obblighi imposti dalla legge. Egli stende un rapporto sulla sua attività all'attenzione del Consiglio di Fondazione, della Fondatrice e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 12 Possibilità di modifica dello statuto di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, a modificare in ogni momento lo statuto di Fondazione salvaguardandone lo scopo.

Art. 13 Scioglimento e liquidazione

13.1 In caso di trasferimento della Cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla Fondazione collettiva ad un altro istituto di previdenza, il suo patrimonio, disponibile a favore dei suoi destinatari, deve essere conservato per la previdenza professionale.

13.2 In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla Fondazione collettiva devono essere soddisfatti come prima cosa i diritti dei suoi destinatari. Il Comitato di Cassa decide nel quadro dello scopo della Fondazione in merito all'impiego di un'eventuale eccedenza

13.3 In caso di scioglimento o di liquidazione della Fondazione collettiva il Consiglio di Fondazione decide in merito all'impiego di un'eventuale eccedenza.

13.4 E' escluso un rimborso di mezzi della Fondazione ai datori di lavoro affiliati oppure ai loro successori legali, ed è pure esclusa qualsiasi altra utilizzazione che non abbia quale scopo la previdenza professionale.

13.5 Rimane riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza per quanto riguarda le decisioni prese in base a questo articolo.

**Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale obbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea**

**Servizio clientela (24H) 00800 24 800 800
Fax 058 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch**

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch